



La regolazione tariffaria nel servizio idrico:

Il metodo transitorio e il definitivo in via di elaborazione
Il procedimento per la restituzione agli utenti della componente relativa
al capitale investito


Valutazioni e proposte dei gestori

Bologna 18 febbraio 2013

**PROBLEMATICHE APPLICATIVE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO IN
EMILIA-ROMAGNA**

Vito Belladonna – Direttore ATERSIR

GESTORI DEL S.I.I. NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



- LE GESTIONI ESISTENTI SONO IN PREVALENZA IN REGIME DI SALVAGUARDIA.
- LE AATO, HANNO RICONOSCIUTO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' CHE GIUSTIFICAVANO LA PROSECUZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI IN "REGIME DI SALVAGUARDIA" ED HANNO DEFINITO LA DURATA DELLE GESTIONI SALVAGUARDATE IN COERENZA CON LA NORMATIVA NAZIONALE (T.U.E.L.) E CON LA NORMATIVA REGIONALE L.R. 25/1999 E S.M.I.


SCADENZA DELLE GESTIONI

	Gestore	Data scadenza convenzione
ex ATO PIACENZA	IREN EMILIA Spa Matilde Servizi srl (*)	20/12/2012
ex ATO PARMA	IREN ACQUA GAS Spa	30/06/2025
	MONTAGNA2000 Spa	30/06/2025
ex ATO REGGIO EMILIA	EMILIAMBIENTE Spa	30/06/2025
	IREN ACQUA GAS Spa	19/12/2011
	AST srl	31/12/2010
ex ATO MODENA	HERA Spa (***)	19/12/2024
	AIMAG Spa (**)	19/12/2024
	SORGEAQUA srl	19/12/2024
ex ATO BOLOGNA	HERA Spa	19/12/2021
	SORGEAQUA srl	non prevista
ex ATO RAVENNA	HERA Spa	31/12/2023
ex ATO FORLI'-CESENA	HERA Spa	31/12/2023
ex ATO RIMINI	HERA Spa	14/03/2012
	HERA Spa	19/12/2024
ex ATO FERRARA	CADF Spa	19/12/2024

(*) La Società Matilde Servizi S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Palanzano sulla base di atti deliberativi dell'Amministrazione comunale.


(**) AIMAG gestisce il servizio idrico con un nuovo affidamento attraverso una Società di partenariato pubblico-privato a seguito di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGOLATORIO REGIONALE PRIMA DELLA LEGGE REGIONALE 23 DEL 23/12/2011 DI RIFORMA DELLE A.A.T.O.



SISTEMA REGOLATORIO A PARTIRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 23 DEL 23/12/2011 DI RIFORMA DELLE A.A.T.O. NELL'EMILIA ROMAGNA E DALL'OPERATIVITA' DI A.E.E.G. QUALE SOGGETTO REGOLATORE NAZIONALE (D.L. 201/2011 art.21 e dal DPCM 20/07/2012)

DELIBERA TARIFFE DEL S.I.I. (IN QUESTA FASE APPROVA/RETTIFICA LE TARIFFE DETERMINATE DA ATERSIR SULLA BASE DEL M.T.T.); SVOLGE LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE SECONDO LE COMPETENZE ASSEGNATE DAL DPCM 20/07/2012



ENTE D'AMBITO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COSTITUITO DAL 1/1/2012, OPERATIVO DAL 1/9/2012. APPLICA METODO AEEG PER PRIMA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2012 E 2013. AGGIORNA P.D.A. GESTISCE I PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO ALLA SCADENZA DEI PERIODI DI SALVAGUARDIA

PROBLEMATICA QUADRO: REVISIONI TARIFFARIE

- IN DIVERSI CASI M.T.T. DELL' A.E.E.G. INTERVIENE NEL CORSO DI UN PERIODO DI PIANIFICAZIONE TARIFFARIA GIÀ REGOLATO CON IL METODO TARIFFARIO DELLA R.E.R. (2008-2012). IN PARTICOLARE L'APPLICAZIONE DEL M.T.T. SI È FINALIZZATA ALLA RIDEFINIZIONE DELLE TARIFFE 2012 (ANCHE SE CON EFFETTI CHE SI RIFLETTERANNO SOLO SUI VINCOLI DI RICAVO RICONOSCIUTI AI GESTORI NEL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2014).
- IL M.T.T. NON AFFRONTA IL PROBLEMA DELLE REVISIONI TARIFFARIE SUL PERIODO REGOLATORIO PREESISTENTE (2008-2011) CHE POTREBBERO DETERMINARE CONGUAGLI TARIFFARI, A SECONDA DEI CASI, POSITIVI O NEGATIVI. IL PROBLEMA NON PUÒ ASSOLUTAMENTE ESSERE RINVIATO NEI CASI IN CUI NEL CORSO DEL 2013 ATERSIR DEBBA PROCEDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE FINALIZZATE AI NUOVI AFFIDAMENTI.
- L'AUTORITÀ DOVRA' INDICARE TEMPI E CRITERI PER L'AVVIO E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI REVISIONE TARIFFARIA RIMASTE IN SOSPEO. ATERSIR RITIENE CHE RELATIVAMENTE AI PERIODI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA INTERROTTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL MTT I CRITERI DA APPLICARE PER LA REVISIONE TARIFFARIA SIANO QUELLI PREVISTI DAL METODO TARIFFARIO PRECEDENTEMENTE IN VIGORE.

PROBLEMATICA QUADRO: ADEGUAMENTO DEI PIANI D'AMBITO (ART.5 DELIBERA 585/2012/R/IDR)

- IN UNA SITUAZIONE COMPLESSA COME QUELLA DELL'EMILIA ROMAGNA L'ADEGUAMENTO RIGUARDA 9 TERRITORI PROVINCIALI ED ALL'INTERNO DI ALCUNE PROVINCE UNA PLURALITA' DI GESTIONI. LA SCADENZA ASSEGNATA DALL'ART. 5, REALISTICAMENTE CONSENTE UNA REVISIONE DEI PIANI ESISTENTI UNICAMENTE FINALIZZATA ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO PER IL SOLO BIENNIO 2012 – 2013.
- SI PONE IL PROBLEMA DI INDIVIDUARE LA PORTATA TEMPORALE DEL PROCESSO DI REVISIONE DEI PIANI D'AMBITO TENUTO CONTO CHE IN MOLTI TERRITORI IN CUI GLI AFFIDAMENTI RISULTANO NELLA FASE TRANSITORIA DI GESTIONE IN SALVAGUARDIA QUESTO PROCESSO NON POTRA' PRESCINDERE DA UNA COMPLESSA FASE DI CONCERTAZIONE CON I GESTORI ESISTENTI.
- UN'IPOTESI RAGIONEVOLE POTREBBE ESSERE QUELLA DI TRAGUARDARE LA DURATA DELLE REVISIONE DEI PIANI D'AMBITO AL MASSIMO FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVENZIONI/AFFIDAMENTI ATTUALI. PERALTRO A TALE SCADENZA, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, RISULTA COMMISURATA LA DURATA DEI PIANI D'AMBITO VIGENTI.
- OCCORRE IN OGNI CASO UNA DILAZIONE DEI TEMPI TENUTO CONTO DELLA COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE CHE INCROCIA TEMATICHE ECONOMICHE CON PROBLEMI COMPLESSI ED ARTICOLATI DI PIANIFICAZIONE TECNICO/QUALITATIVA/ORGANIZZATIVA DEL S.I.I. (ES. PROBLEMA PIANO INVESTIMENTI).

PROBLEMATICHE DI NATURA PUNTUALE

- VALUTAZIONE DEI COSTI DICHIARATI NEL RENDICONTO 2011
- CANONI RICONOSCIUTI ALLE SOCIETA' PATRIMONIALI E COINVOLGIMENTO DELLE MEDESIME NEL FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE DEL S.I.I.
- ALLACCIAMENTI
- TARIFFE DI DEPURAZIONE - SENTENZA C.C. 335/2008
- TARIFFA DI DEPURAZIONE PER SCARICHI INDUSTRIALI

IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO A.E.E.G. - PROBLEMATICHE APPLICATIVE

PROBLEMI DI VALUTAZIONE DEI COSTI DICHIARATI NEL RENDICONTO 2011

- IL METODO PREVEDE DI DOVERSI RIFERIRE ALLE RENDICONTAZIONI 2011 PER LA COSTRUZIONE DELLE TARIFFE 2012 E 2013 . LA “VALIDAZIONE” DEI DATI DICHIARATI NELL’AMBITO DI TALE RENDICONTO DIVENTA CRUCIALE PER LA DEFINIZIONE DEI VINCOLI DI RICAVO DA RICONOSCERE AL GESTORE NEGLI ANNI SUCCESSIVI
- PROBLEMI ESSENZIALMENTE LEGATI ALLA DISOMOGENEITA’ NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI RISPETTO ALLE RENDICONTAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI ED ALLA DIFFICOLTA’ DI UN CONFRONTARE I COSTI RENDICONTATI NEGLI ANNI PRECEDENTI.
- IN ALCUNI CASI RISCONTRATE DISCONTINUITA’ SIGNIFICATIVE RISPETTO AI COSTI DICHIARATI NELLE RENDICONTAZIONI DEL TRIENNIO 2008 – 2010. LA DISCONTINUITA’ E’ A MAGGIOR RAGIONE STATA RILEVATA NEI CONFRONTI DEI COSTI PREVISTI DAI PIANI D’AMBITO IN VIGORE.
- IN PARTICOLARE SUI COSTI INDIRETTI E COMUNI E’ STATA RISCONTRATA L’APPLICAZIONE NEL 2011 DI UN DIVERSO CRITERIO DI RIBALTAMENTO DEI COSTI SULLE DIVERSE AREE DI BUSINESS DEL GESTORE CON INCREMENTI PIUTTOSTO SIGNIFICATIVI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI.
- RELATIVAMENTE AI COSTI CONNESSI AI CESPITI DI STRUTTURA E’ STATO RILEVATO UN CRITERIO DI ALLOCAZIONE NON CORRISPONDENTE AGLI ACCORDI CHE ERANO STATI ALLA BASE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI E DELLE REGOLAZIONI TARIFFARIE ESISTENTI. IN GENERALE CIO’ HA PORTATO AD UNA SOVRA-IMPUTAZIONE RISPETTO AI COSTI CHE ERANO ALLA BASE DEI PIANI D’AMBITO VIGENTI.

IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO A.E.E.G. - PROBLEMATICHE APPLICATIVE

CANONI RICONOSCIUTI ALLE SOCIETA' PATRIMONIALI E COINVOLGIMENTO DELLE MEDESIME NEL FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE DEL S.I.I.

- IN EMILIA- ROMAGNA CANONI RICONOSCIUTI ALLE SOCIETA' PATRIMONIALI SONO:
 - Canoni per utilizzo infrastrutture del S.I.I. di proprietà delle società. Utilizzo regolato da contratti di affitto di ramo d'azienda (ante 2006); canone pari alla quota di ammortamento in alcuni casi maggiorata ai sensi di accordi locali
 - Ulteriori canoni legati ai costi di capitale sostenuti dalle società patrimoniali per il finanziamento di investimenti del S.I.I. previsti nei Piani d'Ambito (sono canoni definiti con accordi post 2006). Il gestore realizza per conto delle società degli asset opere che resteranno di proprietà delle medesime. In definitiva il costo di capitale era definito nei P.E.F. alla base della pianificazione d'ambito come somma delle componenti di A+R come per gli investimenti finanziati dal gestore. Con una procedura di revisione annuale si conguagliavano i valori di A+R da riconoscere a consuntivo alle patrimoniali in base all'effettivo avanzamento dei lavori.

PROBLEMA: COME TRATTARE QUESTI CANONI POST 2006 NELL'AMBITO DEL NUOVO METODO TARIFFARIO?

- E' corretto non considerare tali Canoni nella componente Ac (Ac=0), ma all'interno della componente Cp dei costi delle immobilizzazioni programmati al pari di quelli pianificati per le immobilizzazioni realizzate dal gestore?
- La società patrimoniale fornisce le stratificazioni degli incrementi patrimoniali connesse ai nuovi investimenti e sulla base di queste è possibile valorizzare come CUIT (costo utilizzo beni di terzi) gli oneri finanziari/fiscali connessi alle nuove immobilizzazioni
- E' quindi corretto che alla società degli Asset venga riconosciuto come "canone" il valore del CUIT di fatto commisurato all'effettivo avanzamento degli investimenti da loro finanziati? In questo caso è corretto non considerare una componente Δ CUIT incrementativa del fondo vincolato per i nuovi investimenti?

ALLACCIAMENTI

Alcuni gestori trattano i costi/ricavi per la realizzazione dei nuovi allacci idrici secondo un sistema di contabilizzazione che prevede l'inserimento del contributo di allacciamento nei ricavi di competenza dell'esercizio e la capitalizzazione del costo nelle immobilizzazioni. Si fa osservare che le AATO, in precedenza, non hanno mai riconosciuto questi costi in tariffa in quanto interamente pagati dai contributi allacciamento versati dai privati, lasciando sostanzialmente al gestore le marginalità derivanti da questo servizio. Ai fini della prossima rendicontazione AEEG:

- I costi sono stati capitalizzati come incrementi IP; il gestore ha quantificato in Conto economico la posta rettificativa "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e rendicontato nei modelli AEEG in uno specifico foglio "Mod_stratificazione"
- i relativi corrispettivi percepiti dagli utenti sono stati, invece, integralmente imputati nel Conto Economico dell'anno di competenza alla voce di ricavo delle "Altre attività idriche" senza legare tali corrispettivi ai lavori capitalizzati attraverso la creazione di una posta patrimoniale di risconto passivo, assimilabile ai c.d. "contributi a fondo perduto".

Si pone il problema di come trattare i contributi di allaccio in coerenza con le disposizioni del MTT (art. 12)

- IPOTESI (1) E' necessario che il gestore includa nella scheda del Mod_stratificazione degli allacciamenti la stratificazione dei contributi di allacciamento ricevuti dagli utenti, rendicontati con il criterio di cassa? Considerare tali contributi al pari di tutti gli altri CFP avrebbe un effetto di riduzione sul CIN che potrebbe essere applicato ai fini del calcolo del capex e darebbe luogo alla creazione di uno specifica componente della voce FoNI.
- IPOTESI (2) Non considerare tali contributi all'interno della stratificazione dei CFP ha l'effetto di produrre solo un incremento degli ammortamenti e degli oneri finanziari legati alla presenza dei costi di capitale nel libro cespiti e nelle stratificazioni degli IP senza dar luogo ad alcuna compensazione o vantaggio in termini di abbattimento del CIN e senza l'apporto di alcun incremento del FoNI

IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO A.E.E.G. - PROBLEMATICHE APPLICATIVE

TARIFFE DI DEPURAZIONE - SENTENZA C.C. 335/2008

- Le Autorità d'Ambito che hanno dato applicazione alla L. 14/2009 art.8 sexies ed al DM 30/09/2009, per recepire gli effetti della sentenza della C.C.335/2208, hanno definito una tariffa specifica per gli utenti non depurati per i quali risulta in corso di attuazione il programma di interventi che prevede il loro allacciamento alla depurazione. In tali condizioni agli utenti in oggetto, nel corso del 2011 e 2012, è stata applicata una quota di tariffa di depurazione che include la solo quota degli oneri di capitale finalizzata alla copertura dei costi di realizzazione delle opere.
- Potendo dare continuità applicativa alle norme suindicate l'adozione di una tale quota tariffaria implicherebbe il ricalcolo annuale delle componenti di costo legate alla realizzazione degli interventi di risanamento e che sono soggette ad un'evoluzione quantitativa legata alla dinamica della realizzazione delle opere e delle relative somme investite (in pratica si sarebbe dovuto procedere per il 2013 al ricalcolo di una componente tariffaria dipendente dal totale delle somme investite fino al 31/12/2012).
- **Come si procede alla rideterminazione di tale componente tariffaria, cercando di essere coerenti con le direttive che il MTT dà sulle articolazioni tariffarie esistenti, ovvero con l'obbligo di un'applicazione generalizzata del coefficiente moltiplicativo teta?**

IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO A.E.E.G. - PROBLEMATICHE APPLICATIVE

TARIFFA DI DEPURAZIONE PER SCARICHI INDUSTRIALI

- Il M. T. T. non affronta alcuni problemi legati all'applicazione delle tariffe di depurazione industriale:
 - Il M. T. N. R. E. R. prevedeva l'applicazione di uno specifico metodo di tariffazione per il servizio di depurazione degli scarichi fognari da attività industriali con un meccanismo di graduale introduzione di nuovi algoritmi di calcolo e di progressivo abbandono del metodo di calcolo ex DPR1977. Il M. T. N. R. E. R. prevedeva un transitorio di 5 anni per l'applicazione al 100% del nuovo sistema di tariffe sulla depurazione industriale.
 - Di fatto in alcune province dell'Emilia Romagna il processo di convergenza al metodo regionale non si è ancora concluso (es nella provincia di Modena nel 2012 è stato applicato per il 40% il metodo regionale e per il 60% quello nazionale ed era pertanto prevista la completa applicazione del metodo regionale nel 2014). In questo caso specifico occorre dare una concreta interpretazione alla disposizione del MTT che impone l'applicazione del fattore moltiplicativo teta alle tariffe unitarie già deliberate nel 2012 senza dar luogo ad alcuna variazione della struttura delle articolazioni medesime.
- **In conclusione a partire dall'anno 2013 e fino a nuova indicazione di AEEG deve essere bloccato il percorso di convergenza definito con un provvedimento regolatorio precedente al metodo AEEG, oppure si può intendere che il teta possa comunque essere applicato a tutte le tariffe unitarie ex DM1977 ed ex DPGR49/2006, mentre il percorso di progressiva applicazione definito dal metodo regionale può comunque essere portato a completamento nel 2013 e negli anni successivi almeno fino al momento in cui il Metodo Tariffario Normalizzato definitivo A.E.E.G. non affronterà il problema della regolazione delle tariffe di depurazione industriale?**
- Qual è il margine di autonomia degli Enti d'Ambito Territoriali in questa materia?